

Emendamento dei relatori al decreto legge sulla spending review

Lo sblocco dei debiti anche nelle regioni del Sud

Se la proposta verrà accolta, occorrerà, quindi, procedere alla revisione dei decreti attuativi varati la scorsa settimana. Il termine per il rilascio della certificazione da parte dell'ente debitore viene dimezzato dal 60 a 30 giorni

DI MATTEO BARBERO

Sblocca debiti anche per le regioni del sud. Ma rimangono escluse le Asl. Lo prevede un emendamento presentato dai relatori al disegno di legge di conversione del decreto sulla spending review depositato martedì al Senato da Francesco Sanna (Pd) e Gilberto Picchetto Fratin (Pdl), che introduce nel corpo del dl 52/2012 un nuovo art. 13-bis, correttivo in più parti della disciplina legislativa in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni (artt. 9 del dl 185/2008; 28-quater del dpr 602/1973 e 31 del dl 78/2010). Se la proposta verrà accolta, occorrerà, quindi, procedere alla revisione dei decreti attuativi varati la scorsa settimana.

Tre le novità principali:

1) la possibilità di compensare i crediti con i debiti fiscali e contributivi iscritti a ruolo viene estesa anche ai creditori delle amministrazioni centrali (Stato ed enti pubblici nazionali), mentre al momento è circoscritta a quelli di regioni, enti locali e del servizio sanitario nazionale;

2) la certificazione viene estesa anche alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit della sanità (ovvero Piemonte, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia Calabria e Sicilia), anche se rimane esclusa la componente sanitaria. Peraltro, è stata introdotta una clausola di salvaguardia per le attestazioni rilasciate dalle regioni già com-

missariate nel 2010, ovvero nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario;

3) il termine per il rilascio della certificazione da parte dell'ente debitore viene dimezzato dal 60 a 30 giorni, mentre rimane invariato il termine di 60 giorni per l'eventuale intervento sostitutivo del commissario ad acta (di cui 10 giorni per la nomina del commissario stesso e 50 per il provvedimento).

Proprio sulla tempistica per il rilascio della certificazione, peraltro, si registrano ancora problemi, segnalati soprattutto dalle imprese che operano nel settore dei lavori pubblici. In tale ambito, infatti, i pagamenti in acconto

sono regolati da una disciplina ad hoc (art. 141 del dpr 207/2010 - Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici). Tale disposizione prevede il rilascio, da parte del responsabile del procedimento, di «certificati di pagamento» delle rate di acconto, che vengono emessi sulla base degli stati avanzamento lavori e che di norma dovrebbero essere pagati entro il termine di 45 giorni. La richiesta delle imprese è quella di considerare tale certificato equivalente alla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 9 del dl 185/2008, in modo da non appesantire ulteriormente le già ingarbugliate procedura di spesa, evitando che ai 45 giorni previsti dal dpr 207 si aggiungano i 30 giorni per il rilascio della seconda certificazione ed eventualmente gli ulteriori 60 per le procedure di competenza del commissario.

— © Riproduzione riservata —

